

**Tribunale di Verona – Sentenza 12.4.2011
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo ai rispettivi atti introduttivi;

preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

- con atto di citazione notificato il 4/12/09 (che si richiama *per relationem*) ##### ha convenuto in giudizio il Comune di Verona chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 40.938,56, pari al saldo della somma dovuta per le spese legali sostenute in un prolungato giudizio erariale per fatti inerenti la sua funzione di Assessore del Comune, iniziato nel novembre del 1998, concluso con la sentenza di proscioglimento n.19/09 delle Sezioni Centrali della Corte dei Conti e caratterizzato da un giudizio incidentale di querela di falso svoltosi dinanzi al Tribunale Civile di Verona, al netto della somma di € 1.500 riconosciuta dal convenuto in conformità alla liquidazione delle spese di giudizio contenuta nella citata sentenza n. 19/09 delle Sezioni Centrali;
- l'attore ha anche chiesto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno subito per il silenzio formatosi sulla propria istanza di rimborso, ma, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato a tale domanda;
- l'ente convenuto si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 2/3/2010 (anch'essa di intendersi richiamata *per relationem*) ed ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda dell'attore, spettando la decisione sul rimborso alla Corte dei Conti, mentre nel merito ha contestato la domanda rilevando, tra l'altro, che la legge n. 639/96, come interpretata dall'art. 10 bis della legge n. 248/05 di conversione del D.L. 203/05, rimette alla sentenza di proscioglimento della Corte dei Conti la determinazione delle spese legali rimborsabili con pronuncia vincolante per l'Amministrazione e l'amministratore;

- orbene, la domanda di rimborso dell'attore trova fondamento nell'art. 3 comma 2-bis del D.L. n. 453/96, convertito con modificazioni nella legge n. 639/96, così come "interpretato" dall'art. 10 bis comma 10 del D.l. n. 203/05, convertito con modificazione nella legge n. 248/05, e dall'art. 17, comma 30-quinquies del D.L. 1°/7/2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/09, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento della Corte dei Conti liquida l'ammontare dei diritti e degli onorari spettanti alla difesa del prosciolto ed il diritto di quest'ultimo di ottenere il relativo rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza, previo parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato (per un'applicazione della disposizione in questione v. Cass. SU n. 8455/08);
- non vi è dubbio, infatti, che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai funzionari onorari delle amministrazioni locali (quale l'attore, all'epoca assessore del Comune di Verona), posto che il citato art. 3 ha introdotto una modifica dell'art. 1 della legge n. 20/94 operante per tutti i giudizi devoluti alla Corte dei Conti in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e degli amministratori pubblici (quali gli assessori degli enti locali);
- pertanto, è irrilevante il richiamo (operato dalla convenuta in via subordinata) all'orientamento giurisprudenziale che fonda il diritto del funzionario onorario al rimborso delle spese legali nella fattispecie del mandato (v. per un'applicazione di tale orientamento, Cass. S.U. 478/06 e la conseguente Cass. 10052/08);
- ciò posto, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che si condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la controversia concernente il rimborso delle spese defensionali... per i soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, esula dalla giurisdizione contabile ed appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro - da cui il diritto al rimborso promana - intercorrente tra la p.a. ed il suo dipendente, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita, di norma, al g.o., salva l'assegnazione al g.a. nei casi in cui essa attenga ad ipotesi di impiego "non privatizzato", come quello dei militari" (v. Cass. SU 6996/10);
- rimane da accertare la portata applicativa del citato art. 3 comma 2-bis;
- le parti, correttamente, concordano nell'escludere la necessità del parere dell'Avvocatura dello Stato nel caso in esame, poiché tale parere deve ritenersi necessario solo per i

dipendenti o gli amministratori delle Amministrazioni (statali) soggette al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, e non anche per i funzionari degli enti locali, nel qual caso la congruità delle spese di cui è chiesto il rimborso deve essere autonomamente valutata dall'Ente o, in caso di disaccordo, dal Giudice (sul compito del Giudice di effettuare il giudizio sostanziale di congruità v. ancora Cass S.U. 8455/08);

- la prospettazione delle parti diverge invece in merito al valore vincolante o meno della liquidazione delle spese legali contenuta nella sentenza di proscioglimento della Corte dei Conti ai fini della quantificazione del rimborso a favore del prosciolto e a carico dell'Amministrazione di appartenenza;
- al riguardo, in particolare, si ritiene di dover escludere la fondatezza della tesi interpretativa sostenuta dalla convenuta, atteso che: a) il valore vincolante della liquidazione delle spese contenuta nella sentenza di proscioglimento della Corte dei conti non è previsto dalla disposizione in esame; b) essa, anzi prevede, che il diritto al rimborso (ove si tratti di un dipendente di un'Amministrazione statale) sia condizionato al parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, che non avrebbe alcun senso ove dovesse ritenersi vincolante la liquidazione contenuta nella sentenza; c) l'esclusione del valore vincolante della liquidazione contenuta nella sentenza di proscioglimento della Corte dei Conti per il prosciolto e l'Amministrazione di appartenenza risponde anche all'esigenza di dare alla disposizione un'interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto una disposizione che prevedesse il valore vincolante di una decisione giurisdizionale per un'Amministrazione che non è parte del procedimento in cui la decisione si è formata (circa l'esclusione della qualità di parte del giudizio contabile per l'Amministrazione di appartenenza, si richiamano *per relationem* le pagg. 8 e 9 della nota conclusiva depositata da parte attrice il 10/2/11) si porrebbe in contrasto con l'art. 111 della Costituzione;
- pertanto, la congruità delle spese legali di cui l'attore chiede il rimborso deve essere valutata dal punto di vista sostanziale nel presente giudizio, a prescindere dall'importo liquidato dalla sentenza di proscioglimento della Corte dei Conti;
- in particolare, la congruità delle spese, dei diritti e degli onorari pretesi dall'Avv. #####, quale difensore dell'attore nelle varie fasi del giudizio contabile, così come indicati nelle parcelle allegate all'atto di citazione, nel caso di specie deve riconosciuta in quanto non

è stata specificamente contestata in giudizio dal convenuto e può quindi ritenersi provata in base al disposto del novellato art. 115 comma 1 c.p.c.;

- ne consegue l'affermazione del diritto dell'attore al rimborso integrale delle somme indicate nelle suddette parcelle, ad eccezione, però, delle spese relative al giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Verona ed avente ad oggetto la querela di falso;
- ed infatti, tale giudizio, sebbene pregiudiziale rispetto al giudizio contabile, non può considerarsi come una fase di quest'ultimo ed è quindi estraneo all'ambito di applicazione del citato art. 3 comma 2-bis, rimanendo soggetto solo alla disciplina delle spese prevista negli artt. 91 e ss c.p.c., con la conseguente limitazione del diritto al rimborso delle spese solo nei confronti delle controparti processuali e nei limiti riconosciuti dal Giudice civile;
- in forza di tale considerazioni, la domanda dell'attore deve giudicarsi fondata e va accolta limitatamente all'importo di € 27.034,88;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo (in rapporto al valore per cui è accolta la domanda);

P.Q.M.

1. accoglie parzialmente la domanda dell'attore e quindi condanna il Comune di Verona a pagare in favore di ##### la somma di € 27.034,88;
2. condanna il Comune di Verona a rimborsare a ##### le spese di lite che liquida in complessivi € 4.400, di cui € 400 per spese ed € 100 per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali, iva e cpa.

Verona, 12/4/11

Il Giudice